



## Liceo Scientifico Statale "Alessandro Volta"

Via Juvarra, 14 – 10122 TORINO - Tel. 011 544126

E-mail: tops020006@pec.istruzione.it - tops020006@istruzione.it

www.liceovolta.eu - C.F. 80091160012 - C.M. TOPS020006

### CIRCOLARE N. 64

#### Agli allievi e alle loro famiglie

#### Oggetto: Domanda Esame di stato

Gli alunni interni delle classi quinte, come da Nota Ministeriale Prot. 22110 del 28 Ottobre 2019, sono tenuti a presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato (distribuita nelle classi 5<sup>a</sup>), corredata di :

- Foto formato tessera, firmata sul retro;
- Ricevuta di versamento di € 12,09 sul conto corrente postale 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse Scolastiche.

Il pagamento può essere effettuato tramite versamento con bollettino postale prestampato (disponibile presso gli Uffici Postali), oppure tramite bonifico bancario con IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000 1016.

Le domande, debitamente compilate e corredate degli allegati previsti, devono essere consegnate a cura dei rappresentanti di classe degli studenti in un'unica soluzione per ciascuna classe **ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019 IN SEGRETERIA DIDATTICA.**

La circolare ministeriale prevede anche una disposizione specifica per gli alunni di quarta, che si riporta qui di seguito: Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
- b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi. Si

precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Torino, 13/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Maurizia Basili**

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell'art.3, c.2 D. lgs. 39/93